

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA
DEL TERRITORIO

Adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 312 del 21 dicembre 2004 (Approvazione provvisoria) e con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 25 gennaio 2005

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 Finalità e definizioni
- Articolo 2 Ambito d'applicazione
- Articolo 3 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di video-sorveglianza

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Articolo 4 Notificazione
- Articolo 5 Responsabile

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

- Articolo 6 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Articolo 7 Obblighi degli operatori
- Articolo 8 Informazioni rese al momento della raccolta

SEZIONE II DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

- Articolo 9 Diritto dell'interessato
- Articolo 10 Sicurezza dei dati
- Articolo 11 Cessazione del trattamento dei dati
- Articolo 12 Limiti all'utilizzabilità di dati personali
- Articolo 13 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

SEZIONE III COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

- Articolo 14 Comunicazione

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Articolo 15 Tutela

CAPO V MODIFICHE

- Articolo 16 Modifiche regolamentari

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 **Finalità e definizioni**

Il presente Regolamento assicura che il trattamento dei dati personali, attuato attraverso l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio comunale gestito ed impiegato dal Comune di Vimercate, Comando di Polizia Locale, si sviluppi nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare attenzione alla riservatezza e all'identità personale. Assicura altresì i diritti delle persone giuridiche e d'ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento.

Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rimanda a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 188.

Ai fini del presente regolamento si intende:

per "**banca dati**", l'insieme dei dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi d'installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

per il "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso d'operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati;

per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti d'immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

per "**titolare**", l'Ente Comune di Vimercate, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito d'inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea d'ogni altra operazione di trattamento.

Articolo 2 **Ambito d'applicazione**

Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio del Comune di Vimercate e collegato alla sala di controllo.

Articolo 3
Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali
dell'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di telecontrollo e di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Vimercate, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1877, n. 616, dalla legge sull'ordinamento della polizia locale 7 marzo 1886, n. 65, dalla legge regionale n. 73/2003, nonché dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali vigenti, ed in particolare:
 - a) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale;
 - b) prevenire situazioni di disturbo alla quiete pubblica e al tranquillo svolgersi della vita cittadina;
 - c) identificazione, in tempo reale, di luoghi per consentire il pronto intervento della Polizia Locale;
 - d) vigilare sul pubblico traffico;
 - e) comunicare agli utenti della strada notizie utili sulla viabilità;
 - f) rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali sulla viabilità;
 - g) attivazione di uno strumento attivo di protezione civile sul territorio urbano.
3. Il sistema di videosorveglianza implicherà solamente il trattamento di dati personali rilevati attraverso le riprese televisive e che, con riferimento ai luoghi d'installazione delle videocamere, riguarderanno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

CAPO II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 4
Notificazione

1. Il Comune di Vimercate nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo d'applicazione del presente Regolamento soddisfa gli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 186.

Articolo 5
Responsabile

1. Il Comandante della Polizia Locale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Vimercate, Comando della Polizia Locale nella sede di Piazza Marconi 7, è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3, lett. e). E' ammesso il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, ferma l'approvazione del Sindaco.

2. Il Responsabile deve rispettare integralmente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Responsabile procede al trattamento riportandosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche vigila sulla rigorosa osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente indicati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi accuratamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

CAPO III **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

SEZIONE I **RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI**

Articolo 6 **Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità indicate nel precedente art. 3 e resi fruibili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti d'operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e proporzionato rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un arco temporale non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto per il quale essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente art. 2, comma 2, lett. f), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza, installate in corrispondenza d'incroci, piazze, immobili pubblici del territorio comunale, in conformità all'elenco dei siti di ripresa, predisposto dal Sindaco ed approvato dalla Giunta comunale con apposito atto. Procedura questa che dovrà essere eseguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre parte delle telecamere sono dotate di brandeggio e zoom ottico e digitale e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un rilevante grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali s'impegna a non eseguire riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso il Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su

un supporto magnetico. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata e immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 24 (ventiquattro) ore presso la sala di controllo. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale sopprimono quelle registrate in tempo inferiore a quello citato.

Articolo 7 **Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel documento di cui al comma 2 del precedente articolo, come nell'evenienza modificato ed integrato.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fermi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, per l'arco temporale ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso d'effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3, comma 2, e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
4. Al mancato rispetto degli obblighi previsti al presente articolo conseguirà l'applicazione di sanzioni disciplinari e nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 8 **Informazioni rese al momento della raccolta**

1. Il Comune di Vimercate, in conformità a quanto disposto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/1883, n. 186, s'impegna ad affiggere un'adeguata segnaletica di carattere permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, recante la seguente dicitura: "Comune di Vimercate – Attenzione – Area videosorvegliata".
2. Il Comune di Vimercate, nella persona del Responsabile, s'impegna a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, eventuale ampliamento dimensionale dell'impianto ed eventuale successiva cessazione per qualsiasi ragione del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 11, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione d'appropriati manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione locale.

SEZIONE II **DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Articolo 9 **Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, previa presentazione d'apposita istanza, ha diritto:
 - a) di aver notizia dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

- c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
- 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata allo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - 3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
 3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, Enti, associazioni o d organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
 5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile, anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
 6. Nel caso d'esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Articolo 10 **Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6, comma 3, presso la sala controllo del Comando della Polizia Locale, dove sono custoditi i videoregistratori digitali; ad essa può accedere, oltre il Sindaco o suo delegato, solo ed unicamente il personale in servizio della Polizia Locale, opportunamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato, nella loro qualità di responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.
2. La sala di controllo è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata nell'ufficio del Comandante, non accessibile al pubblico nella parte adibita al controllo.
3. L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Articolo 11 **Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare purchè diretti ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 - c) conservati per i soli fini istituzionali dell'impianto attivato.
2. La cessazione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o d'altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva d'effetti. Sono fatte salve le sanzioni fissate dalla legge.

Articolo 12

Limiti all'utilizzabilità di dati personali

1. La materia è regolamentata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 198.

Articolo 13

Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia trova la sua disciplina nell'art. 15 del Codice citato nell'articolo precedente.

SEZIONE III

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Articolo 14

Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Vimercate a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In assenza di tale norma la comunicazione è consentita quando è comunque necessaria e solamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19, comma 2, del D.P.R. 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che agiscono sotto la loro diretta autorità.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 15

Tutela

1. Per tutto quanto concerne ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rimanda interamente a quanto stabilito dagli artt. 100 e seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

2. In sede amministrativa il responsabile del procedimento, a norma e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come indicato dal precedente art. 5.

CAPO V
MODIFICHE

Articolo 16
Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modifiche della normativa in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE

Il presente regolamento è stato adottato (in via provvisoria) dalla Giunta Comunale con deliberazione del 21 dicembre 2004, n. 312, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 30 dicembre 2004 al 14 gennaio 2005.

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 25 gennaio 2005, n. 9, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 3 febbraio 2005 al 18 febbraio 2005.

ESECUTIVITA'

La deliberazione G.C. n. 312 del 21 dicembre 2004 è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data 21 dicembre 2004.

La deliberazione C.C. n. 9 del 25 gennaio 2005 è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data 25 gennaio 2005.

PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 14 febbraio 2005 all'1 marzo 2005.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, essendo trascorso il periodo di pubblicazione a termini di legge, è entrato in vigore in data 2 marzo 2005.